

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



8 del 27 febbraio 2026

La notizia in primo piano della settimana è la firma dei contratti collettivi di lavoro (CCNL) del comparto e della dirigenza delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. Con la fine di febbraio, gli enti hanno ormai perfezionato il piano dei flussi di cassa 2026 e l'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), obbligatorio per le amministrazioni in ritardo con i pagamenti. La prossima scadenza cruciale riguarda ora il riaccertamento ordinario dei residui. Sul fronte normativo, si segnalano le novità introdotte dalla conversione in legge del DL Milleproroghe. Parallelamente, la Commissione Arconet ha anticipato i contenuti del 20° decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, attualmente in attesa di firma definitiva.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



ARAN. Sottoscritto il CCNL del comparto Funzioni Locali triennio 2022-2024

Oggi, 23.02.2026, l'ARAN ha firmato, con CISL, UIL e CSA, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, che disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.

Aspetti economici

Il contratto prevede incrementi retributivi medi mensili lordi di € 136,76 per tredici mensilità, pari al 5,78% sul monte salari 2021, che integrato dello 0,22% per il trattamento accessorio arriva a circa 140 euro mensili.

Principali novità

1. Orario di Lavoro Flessibile e Sostenibile:

- Viene introdotta, in via sperimentale e su base volontaria, la possibilità di articolare l'orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni;
- Viene riconosciuta la maturazione del buono pasto anche per il personale in lavoro agile (smart working).

2. Ordinamento Professionale e Progressioni:

- È stata prorogata al 31 dicembre 2026 la scadenza per l'espletamento delle procedure in deroga per le progressioni tra le aree;
- Per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), è stato innalzato il limite massimo della retribuzione di posizione da €18.000 a €22.000;
- Per i titolari di incarico di EQ della Polizia Locale, è stata prevista la possibilità di cumulare, tra i compensi aggiuntivi, gli incentivi monetari derivanti dai proventi del Codice della Strada e l'indennità di ordine pubblico.

3. Relazioni Sindacali e Innovazione:

- Viene previsto per la prima volta che l'informativa relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale sia seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali;
- L'Organismo Paritetico per l'Innovazione (OPI) è potenziato, rendendo obbligatoria la sua riunione almeno due volte l'anno e includendo tra le sue materie di confronto i cambiamenti derivanti dalla transizione ecologica e digitale, inclusa l'Intelligenza Artificiale (IA), e i fenomeni di stress lavoro correlato e burn out.

4. Tutele Sociali e Sanitarie:

- Patrocinio legale e patrocinio legale per aggressioni: viene revisionata la disciplina del patrocinio legale in un'ottica di maggiori tutele a favore del dipendente e viene introdotta la previsione che l'ente debba assumere ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio per i dipendenti vittime di aggressioni da parte di terzi;
- Terapie Salvavita: Sono state ampliate le casistiche (includendo accessi ambulatoriali, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up) che sono escluse dal computo del periodo di comporto per malattia e che danno diritto all'intera retribuzione;
- Welfare Integrativo: Sono state ampliate le fattispecie di welfare aziendale, includendo l'incentivazione alla mobilità sostenibile;
- Permessi: È stata introdotta la possibilità per i dipendenti con particolari esigenze (salute o assistenza familiare) di estendere il numero di giorni in modalità agile o da remoto tramite contrattazione integrativa.

5. Istituti Economici Comuni:

- Si procede al parziale conglobamento di quote dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare, con un impatto positivo sul calcolo di molti istituti retributivi, con decorrenza retroattiva al 1.01.2026;
- Per il personale turnista, è stata introdotta una disciplina che, in caso di mancata prestazione nelle giornate festive infrasettimanali, considera tali giornate come festive (senza compenso per il turno) senza generare debito orario.

Dichiarazione del Presidente ARAN *“L'accordo raggiunto rappresenta un equilibrio tra le legittime aspettative del personale del comparto delle Funzioni Locali e la sostenibilità del sistema”.*

Leggi l'[articolo](#).



ARAN. Sottoscritto il CCNL dell'Area Funzioni Locali triennio 2022-2024

In data 23 febbraio 2026 è stato sottoscritto, presso l'Aran, il Contratto collettivo nazionale di

lavoro relativo all'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. Il contratto interessa complessivamente circa 13mila dirigenti, così ripartiti: 5.500 dirigenti degli enti territoriali, 5.200 dirigenti professionali, tecnici e amministrativi (Pta) e 2.300 segretari comunali e provinciali.

Il testo prevede incrementi medi mensili pari a 444 euro per tredici mensilità. Oltre due terzi delle risorse economiche sono destinati alle voci fisse della retribuzione, rafforzando la componente stabile del trattamento economico.

Tra le novità:

- il rafforzamento delle forme partecipative delle relazioni sindacali in ordine all'Informativa, al Confronto e all'Organismo paritetico per l'Innovazione;
- il rafforzamento delle tutele a favore del personale, con particolare riferimento alle terapie salvavita per gravi patologie, ai congedi per i genitori, al patrocinio legale in caso di aggressioni, alle politiche di 'age-management';
- al potenziamento del ruolo della formazione all'interno delle amministrazioni.

Il testo conferma, inoltre, la possibilità di destinare risorse al welfare integrativo, nel rispetto del quadro fiscale vigente.

Le dichiarazioni congiunte previste dal contratto permetteranno di proseguire gli approfondimenti tecnici su temi quali patrocinio legale, responsabilità disciplinare e revisione delle fasce professionali e dei criteri di passaggio per i segretari comunali e provinciali.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Firmati i nuovi CCNL Funzioni locali: novità su orari, smart working e progressioni

Il 23 febbraio 2026 sono stati firmati i due Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) delle Funzioni locali: quello relativo al personale del comparto e quello dell'Area dirigenziale, che comprende anche i segretari comunali e provinciali.

«Finalmente si conclude un ciclo negoziale complesso che, per il personale del comparto, tra l'avvio della trattativa e la sottoscrizione definitiva si è protratto per 16 mesi, mentre per l'Area dirigenziale si è definito molto più celermente», afferma Alessia Cappello, presidente del Comitato di settore Autonomie locali e assessora al Personale del Comune di Milano. «All'accelerazione della trattativa ha contribuito certamente anche la pressione dell'Anci per ottenere, con la legge di Bilancio, un fondo per la perequazione dei trattamenti economici, che nei Comuni restano i più bassi della Pubblica amministrazione», prosegue Cappello. La presidente sottolinea inoltre che il rinnovo non si è limitato alla distribuzione degli incrementi contrattuali, ma ha introdotto diverse novità. Tra queste, nuovi strumenti di flessibilità organizzativa, come la possibilità di articolare le 36 ore settimanali su quattro giorni, consentendo la sperimentazione della cosiddetta "settimana corta"; la proroga delle progressioni verticali in deroga; il riconoscimento dei buoni pasto anche nelle giornate di smart working; e nuovi strumenti di age management, ritenuti fondamentali in una Pubblica amministrazione caratterizzata da un'età media sempre più elevata.

«Restano molte questioni aperte – conclude Cappello – su cui riapriremo il confronto con la tornata contrattuale 2025-2027, che si apre praticamente in continuità con la precedente. Nei prossimi giorni formalizzeremo l'atto di indirizzo all'ARAN».

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Ministero dell'Interno. Conferenza Stato-Città: differito al 31 marzo il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali di Calabria, Sicilia e Sardegna

Si è svolta oggi, 24 febbraio 2026, al Viminale, presieduta dal sottosegretario di Stato con delega agli enti locali Wanda Ferro, la seduta straordinaria della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali. Nel corso della seduta ANCI ed UPI hanno espresso parere favorevole in merito al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali fissandolo al 31 marzo prossimo.

La proroga mira, in primis, a sostenere i numerosi enti colpiti dagli intensi fenomeni atmosferici ed alluvionali, concentrati in prevalenza nelle regioni Sicilia, Calabria e Sardegna.

In secondo luogo, la finalità è quella di aiutare diversi enti di piccole dimensioni, in ragione delle numerose incombenze amministrative a carico di poche unità di personale.

«L'obiettivo è quello di sostenere concretamente – ha sottolineato il sottosegretario Ferro – le amministrazioni comunali colpite dalle straordinarie ondate di maltempo delle scorse settimane, che sono impegnate negli interventi necessari a riparare i danni. È un risultato frutto del confronto avviato da subito con ANCI, UPI e con il MEF, grazie anche all'impegno del sottosegretario Sandra Savino».

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Rendiconto 2025, tolleranza zero sui tempi: +10% di sanzione per chi ritarda l'invio alla Bdap

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il rendiconto 2025 inaugura una nuova sanzione legata al ritardo nella trasmissione dei dati oltre il 31 maggio. Con l'entrata a regime della legge 207/2024, il mancato rispetto dei termini di invio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) non resta più privo di effetti sostanziali, ma comporta un aggravio diretto sugli equilibri di finanza pubblica dell'ente.

La disciplina introdotta dal comma 793 dell'articolo 1, impone a Comuni, Province e Città metropolitane di trasmettere il rendiconto approvato oppure, in alternativa, i dati del preconsuntivo entro il termine perentorio del 31 maggio.

Il calendario non ammette scostamenti: l'inosservanza determina l'incremento del 10% dell'obiettivo di finanza pubblica, mediante l'obbligo di iscrivere in spesa un maggiore accantonamento.

La misura, dal carattere chiaramente afflittivo, si applica anche agli enti in equilibrio sui saldi ma in ritardo sotto il profilo della tempestività comunicativa e accompagnerà l'intero periodo della nuova governance, interessando i rendiconti dal 2025 al 2029 compresi.

La clausola di salvaguardia è circoscritta ai soli enti per i quali una disposizione normativa abbia disposto la sospensione dei termini, come nei casi di dissesto dichiarato dopo il 2 gennaio 2025. Per tutti gli altri, la verifica e l'eventuale applicazione della sanzione saranno disposte con decreto da adottare entro il 30 giugno.

Molte amministrazioni, tradizionalmente in difficoltà nel chiudere i conti entro aprile, rischiano così di entrare in una "zona rossa": il superamento del termine del 31 maggio produce un effetto immediato in termini di maggiore spesa da stanziare sull'annualità 2026, da destinare ad accantonamento forzoso fino al 31 dicembre 2026 e successivamente utilizzabile per investimenti

o per la riduzione del disavanzo, in relazione alla situazione finanziaria dell'ente.

Resta fermo, inoltre, il quadro delle sanzioni ordinamentali, tra cui lo scioglimento del consiglio in caso di mancata approvazione del rendiconto entro il 30 aprile.

Nel nuovo assetto si inserisce anche la possibilità di sottoporre all'approvazione consiliare non il documento prodotto dal software gestionale dell'ente, ma quello elaborato e restituito direttamente dalla Bdap all'esito dei controlli: una facoltà che, pur non obbligatoria, potrebbe diventare prassi consolidata per effetto delle sollecitazioni dell'organo di revisione e dell'interesse dei consiglieri ad approvare un documento con dati già validati dal sistema centrale.

La procedura consente di acquisire il file in formato Pdf del solo schema di rendiconto da sottoporre agli organi competenti, mentre il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e gli altri allegati continuano a essere predisposti dai sistemi informativi dell'ente e trasmessi alla Bdap in formato Pdf.

Ai fini dell'attestazione del superamento dei controlli è necessario trasmettere sia gli schemi di bilancio sia i dati contabili analitici, con l'accortezza di inviare preliminarmente questi ultimi per consentire le verifiche di coerenza. Occorre inoltre considerare che la banca dati richiede almeno un paio di giorni per completare le elaborazioni, elemento che impone una programmazione puntuale delle attività – dal riaccertamento ordinario alla chiusura del rendiconto – per evitare ricadute finanziarie automatiche.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Rendiconto 2025, riaccertamento decisivo per evitare l'affidamento ad Amco

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il calendario della contabilità pubblica non ammette distrazioni. Con lo schema di Rendiconto 2025 da chiudere entro metà marzo per rispettare i termini di deposito, gli enti locali si trovano ad affrontare lo snodo del riaccertamento ordinario dei residui. Non si tratta di una mera formalità burocratica, ma di un'operazione di "pulizia profonda" che quest'anno – anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di Amco e delle evidenze della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (Bdap) – assume un valore strategico.

Ogni responsabile di servizio è chiamato a rispondere della propria area di competenza, distinguendo ciò che costituisce ancora un'obbligazione giuridica perfezionata, da mantenere a residuo, da ciò che deve essere eliminato o reimputato.

L'analisi dei dati Bdap alla chiusura del rendiconto 2024 restituisce una fotografia preoccupante: il volume dei residui passivi provenienti dagli anni precedenti è ormai quasi speculare a quello della gestione di competenza. Una massa di debiti che solleva un interrogativo inevitabile: perché queste somme non sono ancora state liquidate?

Se oltre la metà riguarda gli investimenti e circa il 40% la spesa corrente, è nel dettaglio che emergono le anomalie più gravi. È tecnicamente ingiustificabile, infatti, mantenere a residuo quote capitale di rimborso prestiti o restituzioni di anticipazioni di tesoreria non derivanti dalla competenza: le prime vengono pagate dal tesoriere su delegazione; le seconde devono, per loro natura, chiudersi entro la fine dell'esercizio.

Con l'obbligo di pagamento delle prestazioni entro 30 giorni, lo stock dei residui passivi dovrebbe rappresentare un'eccezione circoscritta a casi limitati, come gli aggi di riscossione o i contenziosi pendenti.

Anche sul fronte delle entrate permangono criticità, in particolare per le accensioni di prestiti. Se con gli istituti privati l'erogazione è contestuale alla stipula — e il residuo non dovrebbe quindi sussistere — per i mutui con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) l'errore è spesso procedurale.

Il principio contabile impone un giroconto sul conto di deposito presso Cdp: il residuo attivo non va mantenuto sull'entrata da mutuo al Titolo 6, ma deve transitare alle attività finanziarie al Titolo 5,

riducendosi progressivamente man mano che le somme vengono effettivamente prelevate.

La vera spinta verso una potatura drastica dei residui attivi arriva però dalla Legge di Bilancio 2026. La norma introduce un meccanismo di quasi-commissariamento della riscossione: se la performance dell'ente scende sotto una determinata soglia, scatterà l'obbligo di affidare il recupero coattivo ad Amco.

In questo scenario, eliminare i residui delle annualità 2023 e precedenti — con anzianità superiore ai tre anni — non è soltanto un atto di verità contabile, ma una scelta gestionale strategica. Rappresentare le riscossioni effettive a un volume di residui più snello e realistico consente di migliorare l'indicatore percentuale di riscossione, riducendo il rischio di interventi esterni forzosi.

Il riaccertamento 2025 richiede, dunque, un atto di responsabilità: cancellare l'inesigibile per salvaguardare l'autonomia gestionale. Va inoltre ricordato che i crediti stralciati devono confluire nell'apposito allegato obbligatorio al Rendiconto. Trattandosi di un documento "a mano libera", privo di un modello ministeriale rigido, esso viene spesso trascurato o redatto con superficialità: un errore che, nel nuovo contesto normativo, gli enti non possono più permettersi.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Pagamenti più veloci e nuovi termini per il consolidato: Arconet approva l'aggiornamento dei principi contabili

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Via libera definitivo allo schema di decreto ministeriale che aggiorna gli allegati al Dlgs 118/2011, adeguando i principi contabili alle disposizioni della legge di bilancio 2026. Il provvedimento — come emerge dal resoconto del 28 gennaio 2026 — è ora in attesa delle firme necessarie per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Una parte delle novità è già operativa. I principi contabili applicati sono stati infatti aggiornati per recepire le disposizioni della legge n. 199/2025 che, con decorrenza 1° gennaio 2026, hanno modificato il termine di approvazione del bilancio consolidato, differendolo al 31 ottobre (in luogo del 30 settembre) dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Contestualmente si riduce in modo significativo il termine per la trasmissione del documento alla Bdap, che passa da 30 a 7 giorni dall'approvazione.

Sempre per effetto della manovra, il paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 è stato integrato con la disciplina che consente la conservazione, per un solo esercizio, del fondo pluriennale vincolato relativo a spese non ancora impegnate per lavori di modesto importo.

Le novità sul fondo crediti di dubbia esigibilità anticipato e sulla gestione della cassa erano già state anticipate nei lavori della Commissione Arconet delle precedenti sedute. Con riferimento alla cassa, va segnalata l'introduzione dell'obbligo, entro l'esercizio 2028, di adeguamento del sistema informativo contabile qualora non consenta la gestione del fondo pluriennale vincolato (Fpv) in fase previsionale. Nelle more dell'adeguamento, gli enti, in sede di predisposizione delle previsioni di cassa, dovranno fare riferimento a una stima dell'importo complessivo del Fpv iscritto in spesa, da indicare nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione, unitamente ai tempi di aggiornamento del sistema informativo contabile al principio della competenza finanziaria potenziata.

Lo schema di decreto definisce inoltre in modo organico la disciplina del processo di spesa dei debiti commerciali, con l'obiettivo di rafforzare il rispetto dei tempi di pagamento. Per garantire l'osservanza dei termini previsti dall'articolo 4 del Dlgs 231/2002, gli enti sono chiamati a strutturare il procedimento di spesa individuando, fin dalla fase di programmazione, le singole attività e le relative tempistiche. La durata complessiva del processo non può superare i 28 giorni (58 per le fatture del settore sanitario), anche nell'ipotesi in cui l'ente rimoduli le fasi operative rispetto allo schema standard.

Dopo l'impegno di spesa è prevista la verifica della regolarità contributiva, attraverso il

monitoraggio della validità del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), richiesto già in sede di affidamento, anche anticipatamente rispetto all'esecuzione della prestazione, così da disporre – ove possibile – di un documento valido in tempo utile per il pagamento delle fatture.

Per la ricezione delle fatture elettroniche e per le successive attività di smistamento agli uffici competenti, accettazione e registrazione sono previsti da due a cinque giorni. In questa fase il controllo è limitato alla decisione di accettare o rifiutare la fattura, sulla base delle cause di legittimo rigetto individuate dal decreto del Mef 132/2020. Per evitare l'accettazione automatica per decorrenza dei termini – trascorsi 15 giorni senza rifiuto la fattura si intende accettata – l'ente deve adottare adeguate misure organizzative di presidio.

La predisposizione degli atti di liquidazione, da completare entro 10-15 giorni, è di norma gestita con modalità informatiche ed è preceduta dalle verifiche sulla regolare esecuzione della prestazione.

Seguono il controllo degli atti di liquidazione e l'emissione degli ordinativi informatici, da concludere in 6-8 giorni. La trasmissione degli ordinativi al tesoriere deve avvenire entro due giorni; il tesoriere provvede all'emissione dei mandati di pagamento entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine.

Il decreto richiama, infine, quale «buona pratica», l'istituzione di una struttura dedicata al monitoraggio e alla garanzia del rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali.

Il presidio può operare attraverso report periodici sulle fatture non pagate, incontri di coordinamento, solleciti e attività di affiancamento ai responsabili di spesa. Negli enti di maggiori dimensioni può assumere la forma di un gruppo di lavoro intersettoriale; in quelli di minori dimensioni può essere prevista la nomina di un responsabile per la tempestività dei pagamenti.

Leggi l'[articolo](#).



ARCONET. FPV e investimenti: nuove regole per i piccoli affidamenti

Arconet tramite la Faq 57/2026 risponde ad un quesito in merito all'applicazione del comma 660 della Legge di Bilancio 2026, che ha modificato le regole contabili (paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per le spese di investimento non ancora impegnate.

Quesito: Il comma 660 della legge di bilancio 2026 prevede che “Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

«Fermo restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

A quali operazioni si applicano i nuovi capoversi inseriti nel paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118?

Risposta: Con riferimento al quesito posto si rappresenta che i capoversi del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si applicano ai contratti di importo inferiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia. Al riguardo, si richiama la deliberazione n. 12/2026/PAR della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Leggi l'[articolo](#).



CDP. Misure in favore degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del centro Italia

La Cassa Depositi e Prestiti con l'avviso del 23 febbraio 2026 comunica che al fine di supportare i Comuni, nonché le Province in cui questi ricadono, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017 (Enti Locali), è stata attivata un'iniziativa che consente la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2026 relative ai prestiti in essere alla data degli eventi sismici (Prestiti CDP), al fine di liberare risorse a supporto delle esigenze connesse al perdurare della situazione emergenziale, nonché per il rilancio del territorio. In particolare, l'iniziativa prevede la possibilità per gli Enti Locali di differire il pagamento delle rate sopra citate al nono anno successivo la data di fine ammortamento prevista contrattualmente, senza sanzioni ed interessi.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2026 interesserà anche i prestiti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in occasione della trasformazione della CDP in società per azioni, gestiti da CDP (Prestiti MEF).

Gli Enti Locali che intendano usufruire del differimento del pagamento delle rate devono trasmettere entro il 13 marzo 2026, apposita comunicazione all'indirizzo PEC cdpspa@pec.cdp.it, utilizzando il modulo trasmesso da CDP.

Per i Prestiti CDP, il mancato invio della comunicazione entro il termine del 13 marzo p.v., sarà considerato come volontà dell'ente di non aderire all'iniziativa.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Rivalutazione dei canoni passivi di locazione

L'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 95/2012 ha imposto per anni il blocco dell'aggiornamento Istat per i canoni di locazione passiva dovuti dalle pubbliche amministrazioni, una misura nata per contenere la spesa pubblica in un contesto di eccezionale crisi economica. Tale divieto, che ha interessato tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato, è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2023.

A partire dal 1° gennaio 2024, il blocco ha cessato di produrre effetti, ripristinando la possibilità di rivalutare i canoni secondo i parametri di legge. Tuttavia, l'aggiornamento non può avere un valore retroattivo: il calcolo della variazione deve basarsi esclusivamente sugli indici Istat maturati dal 2024 in avanti.

Non è dunque consentito recuperare le variazioni accumulate durante il lungo periodo di sospensione (2012-2023). Un eventuale recupero degli arretrati risulterebbe infatti incompatibile con la finalità originaria della norma, volta a garantire la stabilità dei bilanci pubblici e il rigido controllo delle uscite statali.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi

Per garantire la veridicità e l'attendibilità dei bilanci degli enti locali, il legislatore ha previsto l'obbligo di effettuare il riaccertamento dei residui al termine di ogni esercizio. Questa operazione, propedeutica alla chiusura del bilancio, consiste in una verifica analitica delle posizioni creditorie e debitorie dell'amministrazione.

Non si tratta di un semplice riscontro formale, ma di un controllo sostanziale: l'ente non deve limitarsi a confermare l'esistenza di un titolo giuridico o di una giustificazione contabile, ma deve accertare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di riscuotere (per i crediti) o di pagare (per i debiti). Tale valutazione richiede un prudente apprezzamento dei requisiti costitutivi dell'obbligazione, così come definiti dall'ordinamento contabile.

I risultati di questa ricognizione vengono poi riportati nel bilancio dell'esercizio successivo. Sebbene la procedura si concluda solitamente entro l'anno seguente, qualora l'operazione dovesse protrarsi ulteriormente, il residuo può essere mantenuto in bilancio fino alla sua definitiva definizione. In questo caso, tuttavia, l'ente è tenuto ad adottare criteri di gestione rigorosi e un comportamento improntato alla massima prudenza contabile.

Leggi l'[articolo](#).



Corte Costituzionale. Legittimità della previsione dello scioglimento del consiglio del comune in dissesto nel caso di mancata approvazione, nei termini di legge, di un bilancio diretto al riequilibrio della sua situazione finanziaria

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 17 del 19 febbraio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali, sollevate dal TAR Campania.

La Corte ha ribadito quanto già affermato nella sentenza numero 91 del 2025, e cioè che la scelta del legislatore di far discendere alla mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio in riequilibrio di un ente in dissesto lo scioglimento del Consiglio non è irragionevole, in quanto la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e di norme statali in materia di ordinamento finanziario degli enti locali.

Non fondate sono state dichiarate le questioni sollevate in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione tutelato dall'articolo 97, secondo comma, della Costituzione, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l'amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio.

Non è lesa neppure il diritto di elettorato passivo affermato dall'articolo 51 della Costituzione, in quanto l'incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali e la mancata approvazione dei bilanci preventivo e successivo, interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Resa del conto e consegnatario per vigilanza

Il giudizio di conto relativo alla rendicontazione di un consegnatario per debito di vigilanza risulta improcedibile, in quanto tale figura non riveste la qualifica di agente contabile, bensì quella di agente amministrativo.

La distinzione giurisprudenziale si fonda sulla natura della gestione dei beni: il debito di custodia si

riferisce infatti alla gestione di magazzini o depositi destinati allo stoccaggio e alla distribuzione di scorte per l'intera amministrazione, attività che configura la natura contabile del ruolo.

Al contrario, il debito di vigilanza identifica l'operato del consegnatario all'interno delle singole articolazioni funzionali, dove il suo compito si limita alla sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni da parte degli impiegati e alla gestione delle scorte minime necessarie alle esigenze immediate dell'ufficio. In questo contesto, la gestione operativa riguarda esclusivamente l'acquisizione e la somministrazione di materiali nei limiti quantitativi funzionali ai consumi programmati, senza quelle caratteristiche di movimentazione di valori che comporterebbero l'obbligo di resa del conto giurisdizionale.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



Rassegna. Accrual: nei questionari della Corte conti l'avvio operativo della riforma, palla ai revisori

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

La contabilità Accrual abbandona definitivamente il recinto delle sperimentazioni teoriche per trasformarsi in un cronoprogramma stringente, segnando un passaggio di stato: da esercizio accademico a obbligo di risultato, sul quale la Corte dei conti ha deciso di accendere i fari.

Le linee guida della Sezione delle Autonomie per il rendiconto 2025, cristallizzate nella delibera 8/2026/INPR, trasformano infatti il monitoraggio della riforma 1.15 del PNRR in un obbligo di verifica a carico degli organi di revisione.

Il nuovo questionario non è un semplice aggiornamento burocratico, ma una vera e propria mappa della transizione, che sdoppia l'indagine sulla contabilità economico-patrimoniale: da un lato il modello del Dlgs 118/2011; dall'altro il cantiere aperto dei nuovi standard ITAS. Ai revisori spetta il compito di "bollinare" l'avanzamento dei lavori, verificando che il passaggio non sia solo formale, ma supportato da adempimenti precisi, a partire dalla formazione obbligatoria da completare entro il 31 marzo per almeno un funzionario per ente.

Il baricentro dell'operazione si sposta poi sulla produzione degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico 2025 secondo il modello di raccordo, che devono confluire nella Bdap, in tempo utile per consentire all'Italia di centrare la milestone europea del 30 giugno 2026. In questo contesto, il controllo è duplice: deve essere verificata la formalità della produzione e della trasmissione degli schemi Bdap, ma ci si concentra anche sulla sostanza, richiedendo l'attestazione dell'avvio concreto delle attività di rettifica e integrazione necessarie al recepimento del Quadro concettuale. L'eventuale assenza di variazioni nel piano di raccordo non potrà essere archiviata come un dato neutro, ma dovrà essere esplicitamente motivata come mancato avvio delle procedure. Allo stesso modo, lo scostamento tra il risultato economico determinato secondo l'Accrual e quello derivante dalla contabilità armonizzata va considerato fisiologico nella fase pilota, evitando improprie forzature di allineamento che rischierebbero di compromettere la veridicità dei saldi.

Naturalmente, non avendo gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico validità giuridica, non è richiesta ai revisori l'emanazione di un parere o di un giudizio professionale.

Il vero "stress test" per la tenuta del nuovo impianto resta però la gestione del patrimonio. Le linee guida individuano negli inventari lo snodo decisivo per la credibilità della riforma, chiedendo ai revisori di entrare nel dettaglio dei flussi: l'integrazione con la contabilità avviene in modo contestuale e automatico tramite flussi informatici o resta affidata a inserimenti manuali? La

trasparenza del “non finito” patrimoniale diventa un obbligo, con la necessità di dare evidenza alle componenti ancora in corso di ricognizione o in attesa di perizia.

Il tassello finale della verifica riguarda la mappatura dei processi prevista dal Dm Mef 6 agosto 2025. Si tratta di un presupposto essenziale, poiché solo un’analisi puntuale dei flussi gestionali consente di assicurare coerenza tra assetti organizzativi e criteri di contabilizzazione. In questa prospettiva, il ruolo dei revisori cambia pelle, trasformandosi da meri verificatori di cifre e applicazioni di principi a segnalatori del percorso di riforma, affinché l’Accrual non resti l’ennesima crocetta da apporre su un foglio Excel del Pnrr, ma diventi uno strumento effettivo di rappresentazione del patrimonio dei territori.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



IFEL. FSC 2026, Fondo speciale equità livello dei servizi e altre spettanze di parte corrente: online i dati e le note esplicative in consultazione aperta

È disponibile sul sito IFEL il prospetto analitico del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2026 per ciascun Comune. A differenza delle precedenti comunicazioni, l’accesso ai dati è ora libero e non richiede più l’utilizzo di credenziali riservate.

La documentazione è consultabile da tutti gli enti e i soggetti interessati al seguente [link](#).

La pubblicazione è accompagnata da dettagliate note esplicative al fine di fornire, rispetto ai dati pubblicati dal Ministero dell’Interno, un’interpretazione più esaustiva di alcuni aspetti tecnici.

Oltre alla determinazione delle spettanze a titolo di FSC, lo schema include, infatti, dettagli su:

- scostamenti dovuti all’aggiornamento metodologico dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali;
- variazioni intervenute in termini di risorse, determinate dalla fuoriuscita di Roma Capitale dalla componente perequativa del Fondo.

Inoltre, lo schema riporta un aggiornamento di altre assegnazioni di parte corrente (sia strutturali che *una tantum*) derivanti da provvedimenti legislativi adottati a partire dal 2013, nonché gli importi spettanti per l’anno in corso relativi al Fondo speciale equità livello dei servizi, vale a dire le risorse vincolate al raggiungimento degli obiettivi di servizio per servizi sociali, al potenziamento dei posti negli asili nido e all’incremento del trasporto scolastico per studenti con disabilità.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell’Interno. Criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio

La circolare 25/2026 del Ministero dell’Interno disciplina le modalità con cui i Comuni possono richiedere il rimborso delle somme erogate al personale della Polizia Locale per l’equo indennizzo e le spese di degenza dovute a causa di servizio. Il beneficio riguarda esclusivamente gli eventi verificatisi a partire dal 22 aprile 2017 e si riferisce alle spese sostenute dagli enti nell’anno

precedente a quello della richiesta.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle ore 24:00 del 31 marzo 2026. La procedura deve essere espletata obbligatoriamente in modalità telematica attraverso il sistema TBEL, utilizzando il Modello A in formato PDF. Non sono ammesse altre forme di invio, come il supporto cartaceo o la spedizione tramite PEC diretta, che comporterebbero l'irricevibilità della richiesta.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale in formato P7M dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio finanziario, i quali devono essere preventivamente censiti nella sezione di configurazione del portale. Prima dell'invio, è necessario assicurarsi che il file sia compilato in ogni sua parte, inserendo il valore zero nei campi non utilizzati per evitare errori di acquisizione da parte del sistema.

Dal punto di vista economico, lo stanziamento annuo previsto è di 2.500.000 euro. Qualora le richieste totali superino tale disponibilità, il Ministero erogherà inizialmente un acconto proporzionale, provvedendo al saldo solo dopo l'eventuale integrazione dei fondi. Il Ministero si riserva inoltre il diritto di effettuare monitoraggi e verifiche a campione sulla documentazione; in caso di anomalie o spese non ammissibili, si procederà al recupero delle somme attraverso la riduzione dei trasferimenti ordinari spettanti al Comune.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



Gazzetta Ufficiale. Pubblicato il decreto PNRR 2026

Il Decreto Legge n. 19 del 19 febbraio 2026, pubblicato nella gazzetta ufficiale 41/2026, introduce misure urgenti per allineare l'attuazione del PNRR alle recenti modifiche approvate a livello europeo, disciplinando al contempo la transizione degli investimenti esclusi dal Piano verso il regime delle politiche di coesione.

Una delle novità principali riguarda l'inasprimento del sistema di monitoraggio. I soggetti attuatori hanno ora l'obbligo di aggiornare mensilmente il sistema ReGiS, entro il giorno dieci di ogni mese, inserendo i dati sull'avanzamento procedurale e finanziario del mese precedente. Tale adempimento deve essere accompagnato da una specifica attestazione che confermi la reale capacità di conseguire i traguardi prefissati. La responsabilità di gestione, rendicontazione e controllo tramite ReGiS non si esaurirà con la scadenza naturale del Piano, ma proseguirà oltre il 31 dicembre 2026 fino al completamento definitivo di ogni singolo intervento.

Sul fronte del supporto amministrativo agli enti locali, l'articolo 3 introduce un'importante agevolazione per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Per questi enti, la spesa sostenuta per il segretario comunale viene esclusa dal computo dei limiti di spesa del personale e dei tetti al trattamento accessorio previsti dalla normativa vigente. Questa deroga mira a facilitare la gestione operativa dei piccoli comuni senza gravare ulteriormente sulla finanza pubblica, poiché rimane comunque vincolata al rispetto dei parametri di sostenibilità finanziaria stabiliti per le assunzioni.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Rassegna. Verifica fiscale sui dipendenti prima di pagare gli arretrati

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il calendario della finanza locale incrocia un nuovo tornante decisivo. Con la firma definitiva del contratto 2022/2024 per il comparto Funzioni Locali e per l'Area Dirigenziale e dei Segretari, prevista per oggi 23 febbraio, scatta il cronometro per l'adeguamento dei trattamenti economici. Gli accordi impongono la corresponsione degli emolumenti fissi e continuativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione: una scadenza che proietta il pagamento di arretrati e nuovi stipendi direttamente sulle competenze di marzo, costringendo gli uffici finanziari a un supplemento di lavoro proprio nel mese più caldo per l'elaborazione dei rendiconti.

Per finanziare l'operazione, gli enti devono iscrivere nel bilancio 2026/2028 le quote accantonate negli esercizi precedenti all'interno del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025. Sotto il profilo contabile, la spesa va allocata sui codici del Piano dei conti dedicati agli arretrati per anni precedenti, distinguendo tra personale a tempo determinato e indeterminato (U.1.01.01.01.001 e .005).

Il percorso amministrativo si biforca a seconda dello stato della programmazione: per chi ha già approvato il bilancio, l'iscrizione delle quote di avanzo richiede una variazione di competenza del Consiglio. Tuttavia, l'urgenza consente alla giunta (o al Presidente per le Province) di intervenire con i poteri dell'organo assembleare, salvo ratifica nei successivi 60 giorni. Se invece l'ente è ancora in esercizio provvisorio, la variazione compete direttamente alla giunta. In ogni caso, il passaggio deve essere preceduto dall'aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione presunto e dal parere dell'organo di revisione.

L'erogazione una tantum degli arretrati rischia però di far scattare un "allarme" collaterale: quello della verifica degli inadempimenti fiscali. La soglia dei 2.500 euro netti, facilmente superabile dal cumulo degli incrementi contrattuali di più annualità, attiva l'obbligo previsto dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Laddove il dipendente risulti inadempiente verso il Fisco per cartelle pari ad almeno 5.000 euro, l'amministrazione è tenuta a sospendere il pagamento. Per facilitare l'espletamento di questi obblighi, il servizio di verifica consente interrogazioni massive tramite l'estrazione dai sistemi informatici dei dati dei beneficiari, seguendo i tracciati standard delle linee guida ministeriali. Un passaggio obbligato per evitare che la pioggia di arretrati si trasformi in un corto circuito procedurale.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Sull'illegittimità del limite di età di trenta anni per la partecipazione al concorso di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato

In forza di quanto statuito dalla Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022 C-304/21, spetta al giudice del rinvio ricercare, sulla base di una compiuta istruttoria, elementi concreti tali da giustificare, con ragioni fondate sull'evidenza dei fatti (cd. evidence based), la potenziale "discriminazione" che discende dall'esclusione di una fascia di potenziali concorrenti, a seguito dell'abbassamento dell'età massima di partecipazione al concorso per commissari di polizia.

In motivazione la sezione ha precisato che la Corte di giustizia le avesse demandato, quale giudice del rinvio, una verifica triplice, ovvero abbia chiesto: a) in primo luogo di "determinare quali

siano le funzioni effettivamente esercitate dai commissari della Polizia di Stato e, alla luce di queste ultime, stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa" tenendo conto "delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari nello svolgimento delle loro mansioni ordinarie" e precisando che a tal fine non rilevano eventuali particolari funzioni che un commissario potrebbe essere chiamato a svolgere dopo vinto il concorso (§§ 51 e 52 della motivazione); b) in secondo luogo, abbia chiesto, per il solo caso in cui si fosse constatato che tenuto conto delle suddette funzioni esercitate in modo abituale, "il possesso di capacità fisiche particolari costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa", di verificare ulteriormente "se il limite di età di cui trattasi persegua una finalità legittima e se sia proporzionato" (§ 54 della motivazione); c) in terzo ed ultimo luogo, nei limiti in cui si fosse constatato "che le funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale da tali commissari di polizia richiedono il possesso di capacità fisiche particolari", di verificare "se un eventuale ripristino di una piramide delle età soddisfacente" possa "giustificare il limite di età di cui trattasi", tenendo conto a tal fine dell'età media dei commissari in servizio (§ 66 della motivazione).

Non essendo l'uso della forza fisica, ovvero a maggior ragione delle armi, parte normale ed integrante delle mansioni di un commissario della Polizia di Stato, in forza di quanto statuito in dalla Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022 C-304/21 sono illegittimi e vanno pertanto annullati:

- il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018 n. 103, nella parte in cui esso prevede che per partecipare al concorso bisogna "non aver compiuto il trentesimo anno di età";
- il bando di concorso, nella parte recepisce detta prescrizione;
- il provvedimento implicito di esclusione dal concorso del ricorrente appellante (che non ha superato il trentaduesimo anno di età), la cui partecipazione – in forza dell'ammissione con riserva – si deve ritenere valida, salvo beninteso l'esito delle prove che il concorso stesso prevede.

In conseguenza dell'annullamento rivive, infatti, la norma previgente, ovvero quella dell'art. 3 decreto del Ministero dell'interno 6 aprile 1999, n.115, che prevede il limite di età di trentadue anni. Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Consiglio di Stato. Illegittimità della proroga tecnica del contratto di lavoro senza gara in corso

La sentenza del Consiglio di Stato affronta il tema della distinzione tra le diverse tipologie di proroga nei contratti pubblici, stabilendo un confine netto tra le facoltà contrattuali e i poteri eccezionali dell'amministrazione.

Nel caso in esame, il tribunale amministrativo di primo grado aveva inizialmente considerato legittimo il prolungamento del servizio ritenendolo una facoltà già prevista dai documenti di gara. Tuttavia, i giudici di appello hanno ribaltato questa visione, precisando che una volta esaurita l'opzione di proroga contrattuale pattuita originariamente, l'amministrazione non può imporre ulteriori estensioni se non ricorrono le rigorose condizioni della proroga tecnica.

Il nucleo della decisione risiede nel fatto che la proroga tecnica non può essere utilizzata come strumento per ovviare alla negligenza o ai ritardi della stazione appaltante nell'indire nuove procedure. Essa è configurata come un istituto eccezionale che serve esclusivamente a garantire la continuità di un servizio essenziale per il tempo strettamente necessario a concludere una gara

già effettivamente avviata. Nella vicenda trattata, il provvedimento di estensione è stato adottato quando la nuova procedura di affidamento non era ancora iniziata, venendo meno così il presupposto fondamentale della contemporanea pendenza di una gara.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato come l'ampia durata dell'estensione imposta, che arrivava a superare la durata dello stesso contratto originario, fosse sproporzionata. L'amministrazione non può obbligare un operatore economico a restare vincolato a condizioni contrattuali passate per un tempo indefinito, specialmente quando tale situazione deriva da una mancata programmazione. Di conseguenza, il provvedimento è stato dichiarato illegittimo poiché la proroga tecnica è stata attivata in assenza dei presupposti di urgenza e di continuità procedurale richiesti dal Codice dei contratti pubblici.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Gestione digitale dei contratti pubblici: pubblicate le nuove Linee Guida

Pubblicate le Linee Guida sulla gestione informativa digitale dei contratti pubblici, che chiariscono ambiti, modalità applicative e strumenti previsti dal nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023). Il documento è rivolto in primo luogo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti e punta a favorire un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche, migliorare la qualità delle opere e garantire maggiore tempestività nell'esecuzione dei contratti, in attuazione del principio del risultato.

Leggi l'[articolo](#).



Gazzetta Ufficiale. Criteri per la classificazione dei comuni montani

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026 che in attuazione della Legge 12 settembre 2025, n. 131, stabilisce i nuovi criteri tecnici per la classificazione dei comuni montani. Il provvedimento nasce da un'istruttoria tecnica curata dal Dipartimento per gli affari regionali con il supporto di esperti e dati ISTAT, finalizzata a identificare i territori che possono beneficiare delle misure di sostegno previste per la montagna.

Leggi l'[articolo](#).



GPDP. No alle body cam della Polizia locale: rischio di trasferimento dei dati verso paesi extra Ue

Parere negativo del Garante privacy alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali presentata da un comune relativa alle body cam da fornire agli agenti di polizia locale nell'ambito delle attività ausiliarie di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Corretta identificazione del contratto negli atti di gara: indicazioni alle stazioni appaltanti

A seguito di continue segnalazioni giunte all'Autorità e richiesta di indicazioni sulla corretta identificazione del contratto da indicare negli atti di gara, con il Comunicato del Presidente n. 2

approvato dal Consiglio del 10 febbraio 2026 Anac ha fornito un quadro di indicazioni più dettagliate alle stazioni appaltanti. Tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell'appalto (o della concessione), la stazione appaltante dovrà selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Leggi l'[articolo](#).

La rivista IL SUNTO RAGIONERIA è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834